



Conti di previdenza del personale.

Se siete affiliati a una delle fondazioni collettive Helvetia, noi gestiamo per voi un certo numero di conti di previdenza del personale. Con il presente foglio informativo vorremmo fornirvi una panoramica dei singoli conti in questione, con descrizione e scopo degli stessi.

Conto 12000

Incasso dei premi

Ogni istituto di previdenza dispone di un conto Incasso dei premi (conto corrente), su cui vengono registrati tutti gli addebiti e gli accrediti di premi, nonché i vostri versamenti di contributi. Per i versamenti, effettuati prima della scadenza convenuta, è accreditato un interesse creditore, per i versamenti arretrati è addebitato un interesse debitore. Il conto è gestito esente dall'imposta preventiva; un rimborso dei fondi non è dunque possibile.

Conto 21100

Riserve contributive del datore di lavoro dopo il 1984

Come datore di lavoro avete la possibilità di costituire, a titolo volontario, una riserva, finalizzata al finanziamento della vostre quote contributive dovute. I vostri versamenti, destinati a questa riserva, vengono accreditati al conto «Riserve contributive del datore di lavoro dopo il 1984». Questi versamenti sono deducibili – al pari dei contributi ordinari – dal reddito netto imponibile. Una volta versati, i fondi sono comunque vincolati alla finalità d'impiego prevista; un prelievo degli stessi non sarà più possibile. Inoltre, l'ammontare massimo della riserva contributiva del datore di lavoro non deve, di regola, superare l'importo del contributo annuo del datore di lavoro, moltiplicato per cinque. Per ulteriori informazioni utili in merito favorite rivolgervi alla vostra autorità fiscale cantonale. Se intendete finanziare i vostri contributi del datore di lavoro con i fondi di questa riserva, dovete inoltrarci una notifica scritta corrispondente. Inoltre, siete tenuti a informare la Commissione di previdenza in merito all'impiego dei fondi in questione.

Conto 21000

Riserve contributive del datore di lavoro prima del 1985

Prima del 1985, i contributi del datore di lavoro potevano essere finanziati non solo tramite i versamenti del datore di lavoro stesso, ma anche con i fondi liberi dell'istituto di previdenza. Con l'entrata in vigore della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) l' 1.1.1985, questa seconda possibilità è stata soppressa. Le riserve contributive del datore di lavoro, costituite prima del 1985 mediante i fondi liberi, continuano comunque a essere gestite e dichiarate come tali e possono quindi essere finalizzate al finanziamento dei contributi del datore di lavoro. A differenza delle riserve contributive del datore di lavoro dopo il 1984, la decisione in merito all'impiego di questi fondi non compete comunque al datore di lavoro bensì alla Commissione di previdenza.

Conto 22000

Ulteriori fondi liberi

Le prestazioni d'assicurazione, che non possono essere corrisposte dalla fondazione collettiva (ad esempio, per mancanza di aventi diritto a una prestazione in caso di decesso), vengono accreditate al conto «Ulteriori fondi liberi». Prima dell'entrata in vigore del libero passaggio integrale nel 1995, a questo conto venivano ugualmente accreditati i cosiddetti utili sulle mutazioni (differenza tra l'aver di vecchiaia accumulato di una persona assicurata uscente e la prestazione d'uscita corrisposta).